

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chitidi

19 Mag 2017

Costruzioni, l'Istat conferma i segnali di ripresa: produzione su del 3% a marzo

Mauro Salerno

Si confermano i segnali di ripresa delle costruzioni. L'indice Istat che rileva l'andamento della produzione dei cantieri a marzo segnala una nuova crescita dell'attività edilizia, dopo la ripresa fatta registrare a febbraio.

Salto del 3% su base annua

Per l'Istituto nazionale di statistica a marzo la produzione edilizia è cresciuta dello 0,3% rispetto a febbraio (dato destagionalizzato), mese che aveva già fatto segnare un balzo del 4,6% rispetto a gennaio. Quello che più conta però è l'aumento registrato su base annua, cioè rispetto a marzo 2016. L'indice corretto dagli effetti di calendario (dunque a parità di giorni lavorativi) fa registrare un aumento del 3% della produzione. L'aumento cresce fino al 6,6% se si considera il dato grezzo (a marzo di quest'anno i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di marzo 2016).

Allargando lo sguardo al trimestre il segno rimane positivo, ma con tendenze meno marcate. Il dato grezzo (influenzato dagli effetti di calendario) evidenzia una crescita dell'1,8% rispetto ai primi tre mesi del 2016. Se si prendono i dati corretti dagli effetti di calendario la produzione rimane stabile, dunque non evidenzia alcuna variazione rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Su questo dato però influisce molto il pesante crollo della produzione registrata a gennaio, quando l'attività nei cantieri (penalizzata molto da fattori stagionali e climatici) aveva fatto segnare un crollo del 5,4% su base annua e del 3,9% rispetto a dicembre 2016.

È forse troppo presto per annunciare la ripresa di un settore che viene da quasi nove anni di crisi ininterrotta. Ma i dati appena diffusi dall'Istat vanno presi come un buon segnale in questa direzione. Soprattutto considerando che si aggiungono ai dati di un febbraio già positivo (crescita dell'1,3% su base annua). La ripresa registrata negli ultimi due mesi ha infatti permesso il recupero del terreno perduto nel primo mese dell'anno.

Più fiducia nel settore


Le previsioni elaborate dall'Ance sugli investimenti in edilizia per il 2017 scommettono su una mini-ripresa dello 0,8 per cento. Nella direzione di un cambio di direzione (le serie storiche Istat attribuiscono al settore solo segni negativi dal 2010 in poi) va anche l'indice che misura la fiducia delle imprese che ad aprile ha fatto registrare un balzo di quasi cinque punti percentuali rispetto al mese precedente.

Costa di più costruire case e strade

Insieme alle stime sulla produzione, l'Istat ha diffuso questa mattina anche l'andamento degli indici che misurano i costi di costruzione di case e strade. Il risultato è che i costi sostenuti dalle imprese edili per la realizzazione di un fabbricato residenziale tipo sono aumentati dello 0,6% rispetto a marzo 2016 e dello 0,2% rispetto al mese di febbraio. Si tratta di aumenti più sostenuti di quelli registrati nell'ultimo bollettino mensile.

Ancora più marcato il rialzo dei costi a carico delle imprese impegnate nei cantieri stradali. Realizzare un tratto con galleria costa l'1,2% in più di un anno fa (+0,4% rispetto a febbraio). Per

un tratto senza tunnel bisogna mettere in conto un aumento dell'1,5% su base annua e dello 0,2% mensile. Sia per le case strade che per le strade l'aumento dei costi è legato soprattutto al rialzo dei prezzi dei materiali, mentre rimangono stabili o sono addirittura in calo i costi legati a manodopera, trasporti e noleggi.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Rinnovo del contratto

Verso la riorganizzazione gli enti bilaterali degli edili

■■■ «La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Edilizia Ance-Cooperative prosegue a piccoli passi». È quanto fanno sapere i sindacati di categoria Feneal, Filca e Fillea dopo un nuovo incontro con le controparti. «Siamo riusciti ad ottenere le prime risposte positive sulla necessità di completare la riorganizzazione degli enti bilaterali», spiegano le segreterie nazionali dei tre sindacati.



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

19 Mag 2017

Correttivo, commissari di gara esterni alla Pa per tutti gli appalti sopra i due milioni

Mauro Salerno

Commissioni di gara sempre più sganciate dalle stazioni appaltanti. È la strategia che viene fuori dal pacchetto di novità previste dal correttivo appalti in materia di criteri di aggiudicazione delle gare e nomina delle commissioni giudicatrici.

I paletti più "lasci" del Dlgs 50/2016

Prima di guardare alle novità, diamo uno sguardo all'impianto previsto dal codice dell'anno scorso. Anche le bozze di quello che poi sarebbe diventato il Dlgs 50/2016 puntavano a un'applicazione e estesa delle commissioni di gara composte da esperti nominati dall'Anac. Di fronte alle resistenze espresse soprattutto dalle grandi stazioni appaltanti, motivate con l'aumento dei tempi e dei costi di gestione delle gare, la versione finale del provvedimento ha virato su una versione molto più soft riguardo agli obblighi di nominare commissari esterni. La scelta è stata di prevedere commissari nominati dal futuro albo Anac per le gare sopra soglia europea (5,2 milioni per i lavori), lasciando la possibilità alle Pa di prevedere commissari interni al di sotto di questo limite.

Le prese di posizione di Cantone Con le linee guida n.5 dedicate ai commissari di gara l'Anac ha poi "forzato" l'interpretazione delle norme chiedendo la nomina di un presidente esterno almeno per le gare di importo superiore al milione. Con un secondo passaggio inserito in un atto di segnalazione a Governo e Parlamento, l'Anac, ha poi sollevato il tema della copertura normativa a questa sua interpretazione chiedendo anche di estenderne la portata.

Il correttivo risponde alle sollecitazioni arrivate dall'Autorità per garantire più trasparenza alle procedure di aggiudicazione dei contratti. Che spesso finiscono nel mirino delle procure proprio per i rapporti che si innescano tra imprese e dipendenti delle amministrazioni chiamati a far parte delle commissioni. Per Cantone il vincolo di "pescare" dall'albo Anac serve inoltre a riequilibrare il rischio di eccessiva discrezionalità affidata alle stazioni appaltanti, come conseguenza dell'estensione del perimetro di applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa a discapito del massimo ribasso.

Addio ai commissari interni sottosoglia

In questa direzione il correttivo innanzitutto elimina i riferimenti alla possibilità di nominare commissari interni alle Pa per gli appalti sottosoglia (articolo 77, comma 3). Dunque anche sotto i 5,2 milioni, al contrario di quanto veniva previsto prima, se il metodo di aggiudicazione è quello dell'offerta più vantaggiosa serve una commissione di esperti esterni (articolo 77, comma 1). Salta qui dunque la prima "semplificazione" prevista dal Dlgs 50 prima versione.

Il secondo paletto riguarda poi gli appalti di lavori sotto al milione. Anche in questo caso, se si va con l'offerta più vantaggiosa, almeno il presidente di commissione dovrà essere nominato tra esperti esterni (articolo 77, comma 3). Il riferimento al tetto del milione di euro deriva probabilmente dal fatto che sia il codice che la versione del correttivo entrata in Consiglio dei ministri il 13 aprile scorso continuavano a mantenere questa soglia come tetto massimo per

l'applicazione del massimo ribasso. Sopra il milione non si poteva applicare che l'offerta più vantaggiosa e dunque scattava automaticamente l'obbligo di una commissione composta da esperti esterni, vista la cancellazione della "deroga" per gli appalti sottosoglia.

Oltre due milioni sempre commissari esterni

Con una modifica dell'ultim'ora il correttivo appalti ha raddoppiato da uno e due milioni la soglia massima di applicazione per il massimo ribasso. La norma (articolo 95 comma 4 lettera a) varata in tutta fretta è già finita nel mirino per le difficoltà di interpretazione sui criteri di aggiudicazione applicabili nelle procedure negoziate (il «pasticcio» del massimo ribasso sotto al milione). Una cosa è però certa: oltre i due milioni è obbligatoria l'offerta più vantaggiosa e non esistono più deroghe per gli appalti sottosoglia. Dunque, per tutti gli appalti oltre due milioni sarà obbligatorio nominare commissioni composte da esperti esterni alle Pa.

Cosa accade tra uno e due milioni per i lavori?

Qualche dubbio - perché non esplicitato dal correttivo - può venire sul regime da seguire nella soglia compresa tra uno e due milioni di euro nel caso di assegnazione con l'offerta più vantaggiosa. Infatti a seguire la lettera della norma la possibilità di nominare membri interni con solo il presidente esterno sarebbe valida soltanto per gli appalti sotto il milione di euro «o per quelli che non presentano particolare complessità». Tenuto conto di quest'ultima precisazione e dell'impianto più generale del codice, l'interpretazione più plausibile dovrebbe essere quella che rende possibile limitare la nomina di esperti esterni al solo presidente di commissione anche per gli appalti compresi tra uno e due milioni (e non solo per i lavori sotto al milione) aggiudicati all'offerta più vantaggiosa.

Serve tempo per l'entrata in vigore

Il sistema, pensato per spezzare il rischio di legami ambigui tra dipendenti delle Pa e imprese, mirati a inquinare le gare (come dimostrato da numerose inchieste della magistratura) non entrerà però in vigore da subito. Anzi. Le Pa avranno il tempo necessario per prendere confidenza con le nuove modalità di gestione delle commissioni. Le linee guida emanate dall'Anac a fine 2016 stabiliscono infatti che per rendere operativo l'albo servono ancora diversi passaggi. Il primo è l'approvazione del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture è chiamato a definire le tariffe di iscrizione all'albo e i compensi massimi da attribuire ai commissari. Dopo arriveranno un nuovo regolamento dell'Anac (entro il 3 giugno se il Dm infrastrutture sarà nel frattempo stato pubblicato) e la delibera dell'Anac che dichiarerà concluso il periodo transitorio che consente ancora alle Pa di gestire le gare con commissari interni.



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

19 Mag 2017

Correttivo/2. Decreto in vigore da domani: in 20 capitoli le principali novità per imprese, Pa e professionisti

Guseppe Latour e Mauro salerno

Il decreto correttivo del codice appalti è arrivato al traguardo finale. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tutte le modifiche al Dlgs 50/2016 diventeranno operative dal 20 maggio.

Analizzando il testo le novità sono diverse. Qualche importante correzione è arrivata sulla norma che rimodula il massimo ribasso, ampliando il suo raggio d'azione da uno a due milioni. Per utilizzare il criterio del prezzo più basso sarà necessario utilizzare una procedura ordinaria (che per il Mit include anche le ex trattative private, anche se su questo punto potrebbe arrivare un chiarimento formale) e mandare in gara un esecutivo. Non solo: l'utilizzo del metodo antiturbativa per escludere le offerte anomale diventa una facoltà nelle mani della pubblica amministrazione. Altra correzione importante riguarda il sottosoglia: salgono a dieci le imprese da invitare sotto i 150mila euro e a 15 tra 150mila euro e un milione nei lavori, restano a cinque sotto i livelli Ue nei servizi.

Qui di seguito un focus con le venti principali novità per imprese, Pa e professionisti.

Massimo ribasso fino a due milioni

Più spazio alle gare solo sul prezzo, come chiesto dalle imprese. Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per arrivare fino alla soglia massima, però, andranno rispettate precise condizioni: appalto assegnato con «procedura ordinaria» e sulla base di un progetto esecutivo, dunque senza possibilità di intervento sul progetto da parte dei costruttori, che dovranno limitarsi a eseguire i lavori. Le Pa potranno poi decidere anche di mettere in campo l'esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso dovranno avvalersi del «metodo antiturbativa», sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuare le proposte da eliminare. Con questo accorgimento si dovrebbe evitare il rischio di formazione di cartelli, accelerando al contempo le procedure di assegnazione degli appalti.

Subappalto non decide più la Pa

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione. Per il resto, non ci sono stravolgimenti. Stando alla versione finale del correttivo, allora, chi vincerà l'appalto non potrà subaffidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L'obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-specialistiche.

Salvi per 12 mesi i vecchi definitivi

Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, alla fine, il decreto correttivo è arrivato a un compromesso tra la prima versione del testo e le osservazioni avanzate nei pareri. La sostanza, comunque, è che si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara, però, sarà leggermente più breve dei 18 mesi della prima ipotesi. Si scende a dodici mesi: la finestra per gli appalti integrati, allora, si chiuderà in questo caso il 20 maggio del 2018.

Attestato Soa più facile per i costruttori

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo lancia, cioè, una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Compensi solo con i parametri per i progettisti

La novità chiave, attesa da anni dal settore, riguarda il decreto parametri. Le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Finora la decisione era lasciata alla discrezionalità della Pa. Un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il correttivo – non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi di progettazione dove vengono semplificate le procedure.

Autostrade, niente deroghe sull'in house

Sul fronte dell'in house, il lungo braccio di ferro tra Governo, Parlamento, Anac e sindacati ha prodotto un nulla di fatto. Le percentuali di lavori che andranno mandati in gara nell'ambito della concessione restano così invariate: per le società in house resta fermo il 20 per cento. Ma non solo. Non è passata neppure la proposta di scorporare dalle percentuali le manutenzioni e gli appalti sotto la soglia di 150mila euro. Sul fronte delle concessioni scadute, ci sarà un anno in più per portare a termine gli eventuali affidamenti in house. Inoltre, arriva all'articolo 178 una soluzione normativa che consentirà di assegnare le concessioni di alcune autostrade in house, grazie alla formula del controllo analogo. Potranno accedere a questo meccanismo le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni: un meccanismo che fa pensare ad Autobrennero e ad Autovie.

Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione

Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo Anac dei commissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E, quindi,

la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, anche per gli appalti all'offerta più vantaggiosa «meno complessi» o di importo inferiore al milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.

Addio potere di raccomandazione, niente autonomia per l'Anac

Niente poteri in più per l'Anac sulla definizione del proprio assetto interno. È saltata la norma (non presente nel codice, ma inserita nel testo di entrata del correttivo) che il presidente dell'Autorità aveva chiesto espressamente durante l'audizione in Parlamento e che le Camere avevano inserito tra le condizioni del proprio parere. Via dal codice invece il potere di raccomandazione vincolante. Con un tratto di penna il correttivo cancella il comma 2 dell'articolo 211 del Dlgs 50/2016 sul precontenzioso. Proprio la misura che autorizzava l'Anac a intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime, pena la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro. La misura sarà però recuperata, sia pure parzialmente modificata nella direzione indicata dal Consiglio di Stato nel parere reso sul codice, con un emendamento alla manovrina all'esame della Camera

Rating di impresa volontario e premiante

Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliati di questo primo anno di vita della riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varata dall'Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. La soluzione individuata dall'Anac, allora, è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti

Sale a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie.

Meno trasparenza sotto 40mila euro

Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono invece il paletto a presidio della trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall'Anac di Raffaele Cantone. Per garantire un minimo di concorrenza l'Anticorruzione aveva "suggerito" di chiedere almeno due preventivi prima di assegnare gli incarichi, che in questa fascia di importo sono attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle Pa. Come richiesto da Comuni e Regioni, il correttivo archivia la proposta di Cantone e cancella anche l'obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

Partenariati con contributo pubblico al 49%

Il correttivo, andando contro i rilievi di Palazzo Spada, dice sì all'innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Si tratta di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesare l'equilibrio economico finanziario della concessione. Per i giudici questa scelta è in contraddizione «con i criteri di ripartizione del rischio» mirati a ridurre «la compartecipazione pubblica».

Giro di vite sugli arbitrati

Si allarga di molto il perimetro della stretta sui compensi degli arbitri. Il problema era stato

sollevato da Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. I parametri più stringenti imposti dal codice, per alcuni tribunali, non si applicavano agli appalti banditi prima dell'entrata in vigore del decreto 50 del 2016. Questo, per il presidente Anac, «vuol dire che tale disposizione si inizierà ad applicare tra più di dieci anni». Per superare questa distorsione paradossale è intervenuto allora il correttivo, che ha imposto di applicare a tutti i nuovi arbitrati le regole più stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti sono stati banditi prima. In questo modo viene colmato il buco lasciato dalla prima versione del testo.

Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti

Fa notizia, anche su questo capitolo, un passo indietro del correttivo. Nella versione finale è stata cancellata la norma che allargava la possibilità di accedere all'albo delle centrali di committenza a tutte le amministrazioni con articolazioni territoriali. Una scelta che, secondo molti, ampliava eccessivamente il perimetro degli aggregatori di appalti. Arriva, invece, una correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio. In questo modo vengono alleggeriti i requisiti di qualificazione, sul modello di quanto viene fatto per le imprese. Tra i paletti da rispettare, viene inserita anche la comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano i database dell'Autorità anticorruzione.

Varianti senza silenzio-assenso

Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. Il presidente Anac aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro, dal momento che gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, «perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

Appalti urgenti, niente pagamenti senza verifiche

La verifica dei requisiti, nel caso dei lavori effettuati in caso di estrema urgenza, è comunque essenziale per procedere al pagamento. Il correttivo interviene su questo punto andando nella direzione indicata da Raffaele Cantone. Quindi, nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza, qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari possono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal codice. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà dare conto, nel primo atto successivo all'effettuazione delle verifiche, della sussistenza dei requisiti. «In ogni caso - è qui la grande novità - non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive». Quindi, per il saldo la verifica andrà materialmente effettuata. In caso di assenza dei requisiti, si procederà al recesso.

Anticipazione prezzo meno favorevole

Arrivano alcuni cambiamenti destinati a drenare un po' di liquidità alle imprese. Con il correttivo viene confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione «maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». La grande novità della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare. Andrà parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto, come nella

versione originale dell'articolo 35 del Codice. Il suo importo, quindi, con la revisione del decreto 50 sarà a conti fatti più basso.

Certificati di pagamento entro 45 giorni dal Sal

Tempi più stretti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Anche il codice appalti, con un nuovo articolo, interviene sul tema del saldo degli arretrati della Pa. Arriva così un nuovo paragrafo che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (Sal). In sostanza, le stazioni appaltanti non potranno fare melina a danno dei costruttori, tenendo fermi per troppo tempo gli stati di avanzamento e impedendo così alle imprese di emettere le loro fatture. Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento. Solo in questo modo ci potremo allineare agli standard richiesti dall'Europa: l'Italia resta, infatti, tra i paesi pagatori di tutta l'Ue, nonostante le molte sollecitazioni arrivate in questi anni da Bruxelles.

General contractor oltre 100 milioni

Il general contractor resta nell'impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione ancora più limitato che in passato. In base a una modifica portata all'articolo 195 del testo approvato lo scorso aprile, infatti, le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore alla somma di 100 milioni di euro. Quindi, con questa modalità potranno essere affidate solo le grandi opere. Correzione rilevante anche sull'albo dei collaudatori, tenuto dal Mit, che sarà l'unica strada per partecipare agli appalti affidati tramite contraente generale con il ruolo di collaudatore o direttore lavori. Nel decreto che regola l'albo andranno definiti anche «specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità» dei professionisti che accedono agli elenchi.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo interviene su questo passaggio e punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al ribasso d'asta. Il codice, nello stesso passaggio, interviene anche sui prezzari regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Disparità fra l'Anticorruzione e i contenuti del primo decreto correttivo del codice

Offerte, il prezzo giusto per Anac

Da indicare il tetto massimo per il punteggio economico

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Limita il 30% al prezzo nell'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa; fino a due milioni lavori affidabili con il prezzo più basso ma non con procedura negoziata; non valutabili le opere aggiuntive contenute nelle offerte tecniche. Sono questi alcuni dei punti innovativi del decreto 56/2017, correttivo del codice appalti, per la disciplina della fase di aggiudicazione.

Sull'impostazione generale il decreto correttivo non cambia molto (ad eccezione dei lavori fino a due milioni) la disciplina già contenuta nel decreto 50: rimane fermo il principio generale dell'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) con la conseguente limitazione del ricorso al criterio del prezzo più basso, che può essere utilizzato in ipotesi residuali e per importi ridotti (o fino a 40 mila o da 40 mila alla

soglia Ue per servizi o forniture solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per contratti di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (che devono sempre essere aggiudicati con l'Oepv).

Una disposizione sulla

quale molto si è discusso è quella che ritocca il comma 4 dell'articolo 95 del codice stabilendo che per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, «quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo», se la stazione appaltante applica l'esclusione automatica, deve «ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8». Se per la prima condizione richiesta dalla norma non sorgono problemi (i lavori devono essere affidati ponendo a base di gara un progetto esecutivo e quindi si deve trattare di contratti di appalto di sola esecuzione e non di appalti integrati in cui si parte dal progetto definitivo), il punto delicato è comprendere quali siano le procedure ordinarie. Anche la giurisprudenza ha sempre ritenuto ordinarie, in base alle norme Ue, le procedure aperte e ristrette con pubblicità del bando chiarendo che le procedure negoziate rappresentano una eccezione al principio generale della massima concorrenza (e quindi sono procedure speciali).

Da ciò la difficoltà ad affidare lavori con prezzo più basso attraverso procedure negoziate (per importi fino a un milione con invito a 15 operatori). È lo stesso art. 36 del codice, per gli appalti fino ad un milione, ad escludere implicitamente che fra le procedure

ordinarie rientri la procedura negoziata, con il risultato che fino a due milioni sembrerebbe obbligatorio il ricorso alle sole procedure aperte o ristrette. Al di là dei tentativi interpretativi in fase di studio, appare evidente che anche per non determinare inutili contenziosi la strada maestra della modifica normativa appaia l'unica in grado di risolvere con certezza il problema evitando che la pro-

cedura negoziata possa essere utilizzata soltanto con l'Oepv.

Un'altra disposizione di interesse riguarda il «peso» dell'elemento prezzo e il correlato obiettivo di aumentare la rilevanza degli elementi qualitativi dell'offerta. Il legislatore del decreto 56 ha infatti stabilito che «al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo» devono essere valorizzati «gli elementi qualitativi dell'offerta» e individuati «criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».

Per questa ragione si fa obbligo la stazione appaltante a stabilire nei bandi di gara «un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%». Tutto da verificare l'impatto della disposizione sulle indicazioni già fornite dall'Anac che ad esempio, per il settore dei servizi tecnico-professionali, ha previsto tetti anche più bassi (il 20% nelle linee guida 1/2106).

La riforma non dà un quadro regolatorio chiaro per l'Antitrust

Appalti nell'incertezza, troppi decreti attuativi

Positive le norme del codice appalti su suddivisione in lotti, centrali di committenza e riduzione del contenzioso; criticabile l'eccesso di provvedimenti attuativi che generano incertezze interpretative, la disciplina del dibattito pubblico e quella sulle clausole sociali. Sono questi alcuni dei riferimenti al codice dei contratti pubblici contenuti nella relazione che il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, ha illustrato al parlamento riferendo sull'attività dell'Autorità condotta nel 2016.

Una parte della relazione è dedicata al codice dei contratti pubblici di cui l'Antitrust evidenzia diversi aspetti positivi della nuova legislazione sul fronte della concorrenza: dalla disciplina della suddivisione in lotti, a quella sulla centralizzazione delle committenze, che «riduce i costi sostenuti da parte delle amministrazioni per l'organizzazione della gare, con vantaggi diretti per le casse pubbliche, e, facilita il monitoraggio sulle gare» e sulla riduzione del contenzioso.

Le critiche al codice arrivano rispetto al fatto che si fonda su molti (troppi) provvedimenti attuativi. In particolare si legge nella relazione pubblicata sul sito dell'Antitrust, che «il rinvio ad un provvedimento attuativo contenuto in numerosi articoli del codice, rischia di minare uno degli obiettivi che lo stesso codice mirava a perseguire, vale a dire l'introduzione di una cornice regolatoria chiara, sistematica ed unitaria», inoltre così facendo si generano «incertezze interpretative sulla sua applicazione». Il presidente dell'Autorità di piazza Verdi ha sottolineato poi che «il permanere di vincoli

all'autonomia dell'impresa nella partecipazione alla gara, ed elementi di incertezza normativa come quelli sopra evidenziati, compromettono il corretto svolgimento del gioco concorrenziale e pregiudicano lo sviluppo e l'effettività delle riforme».

Critiche puntuali arrivano sull'articolo 22 in materia di dibattito pubblico la cui disciplina «presenta elementi di debolezza. L'Autorità aveva auspicato l'introduzione di procedure sul modello del *débat public* francese, caratterizzate da trasparenza e contraddittorio, al fine di superare l'impasse che spesso caratterizza la realizzazione delle grandi opere di infrastrutture pubbliche a causa dell'opposizione delle comunità locali e dell'insorgere di contestazioni dopo la conclusione della fase decisionale». Quanto è invece stato approvato «risulta essere scarsamente operativo ed efficace a causa del rinvio dei contenuti essenziali ad un futuro Dpcm da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice».

Inoltre, la relazione segnala che «la decisione di attribuire la gestione della procedura al soggetto che propone l'opera (e che quindi è, per definizione, non terzo), rischia di farle perdere il necessario carattere di imparzialità e, conseguentemente, di dare adito a nuovi pretesti di ricorso da parte degli oppositori».

Sull'articolo 50 del codice, che ammette l'inserimento di clausole di protezione sociale negli appalti ad alta intensità di manodopera, viene invece criticato il fatto che ciò possa verificarsi «senza richiedere alcuna compatibilità o armonizzazione con le esigenze dell'impresa subentrante».

«» Riproduzione riservata



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

19 Mag 2017

Post-terremoto/2. Arrivano le gare Anas: «Entro giugno appalti per 140 milioni»

Alessandro Arona

Partono le gare Anas per la ricostruzione delle strade del Centro Italia (Lazio, Umbria, Abruzzo ma soprattutto quelle delle Marche) danneggiate dai terremoti del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016, e del 18 gennaio 2017 (il più pesante per le strade è stato quello del 30 ottobre). L'Anas («soggetto attuatore» in base all'ordinanza di Protezione civile 394/2016) annuncia che a partire da oggi saranno pubblicati i bandi di gara per affidare i lavori: «Avvieremo procedure di affidamento per 40 milioni di euro entro maggio, e per altri 100 milioni entro giugno». La fase di ricognizione, condotta dall'Anas tra novembre e gennaio insieme agli enti locali gestori delle strade danneggiate dal sisma, ha interessato 124 strade con oltre 750 sopralluoghi, e ha portato a individuare **497 interventi prioritari**, inseriti in due Piani Stralcio approvati il 13 marzo e 20 aprile, per un costo di **474 milioni di euro** (tutti finanziati).

In base all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile (Fabrizio Curcio) n.394 del 16 settembre 2016, il «soggetto attuatore» Anas gode di ampie deroghe sulle procedure per le gare e sugli appalti (per fare presto), ma «abbiamo deciso - ci spiega il capo dell'operazione, **Fulvio Soccodato** (dirigente Anas) - di dare comunque trasparenza a tutte le gare: sopra il milione di euro pubblicheremo sempre un bando ad evidenza pubblica, che uscirà sul portale Anas e sulla Gazzetta Ufficiale, ma con procedure accelerate. In pratica dalla pubblicazione daremo 15 giorni per fare le offerte (tutte le gare saranno al massimo ribasso) ed entro 30 giorni, sempre dalla pubblicazione, i lavori dovranno partire». «Entro maggio - continua Soccodato - contiamo di mandare in gara i primi 40 milioni di lavori, il resto in rapida sequenza».

In base ai cronoprogrammi allegati ai due Piani Stralcio (1° Piano, 2° Piano), la gran parte degli interventi saranno completati entro quest'anno, con alcune opere più complesse (o da realizzare in due lotti successivi) di cui è previsto il completamento entro aprile 2018 (1° Stralcio) o giugno 2018 (2° Stralcio). Il punto della situazione è stato fatto il 18 maggio in un incontro tra il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio, il Commissario straordinario alla ricostruzione Vasco Errani, il Presidente Anas Gianni Vittorio Armani, i presidenti della quattro regioni interessate: Luca Ceriscioli (Marche), Catuscia Marini (Umbria), Nicola Zingaretti (Lazio) e Luciano D'Alfonso (Abruzzo) e il Soggetto Attuatore per il ripristino delle viabilità Fulvio M.Soccodato.

Si tratta, in particolare, di interventi sulle strade in gestione Anas che non era stato possibile eseguire in regime di emergenza per l'entità dei danni che richiedevano rilievi tecnici, geologici e una approfondita fase di progettazione nonché di interventi di ricostruzione da eseguire su strade di competenza di Comuni, Province e Regioni che, in base al decreto legge n. 205 del 4/11/2016, hanno deciso di delegare all'attuazione di Anas in qualità di Soggetto Attuatore di Protezione Civile.

Il "Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma", elaborato da Anas e approvato da tutti i soggetti competenti, ha attribuito un livello di priorità da 1 a 5 per ogni intervento, individuando – di concerto con il territorio – 497 interventi con priorità da 1 a 3, necessari per ripristinare la circolazione o le condizioni di sicurezza lungo la rete stradale principale, da realizzare nel primo stralcio del programma per un importo complessivo stimato in circa 474 milioni di euro.

La riunione si è focalizzata in particolare su tre priorità.

Strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre"

Il primo bando di gara sarà pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale e riguarderà i lavori di ricostruzione della galleria "San Benedetto", sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre", gravemente compromessa dalla forte scossa del 30 ottobre. I lavori, del valore di circa 2 milioni di euro, saranno completati entro 200 giorni dall'affidamento.

Tutti gli altri interventi relativi al ripristino del collegamento, per un valore di oltre 96 milioni di euro, saranno appaltati tra maggio e giugno. Di questi, 60 milioni di euro riguardano il tratto marchigiano attualmente chiuso (da Arquata del Tronto al confine umbro) dove saranno eseguiti importanti lavori di riparazione, consolidamento e risanamento di 8 viadotti e 9 gallerie che hanno subito gravi lesioni a causa del sisma, richiedendo attività di indagine, rilievo e progettazione adeguate alla complessità del caso.

Altri interventi di sistemazione definitiva saranno eseguiti nel tratto Spoleto-Norcia, già riaperto al traffico subito dopo il sisma con interventi minori che è stato possibile eseguire in regime di emergenza.

Strada regionale 209 "Valnerina"

Anas (di concerto con Comuni di Visso, Ussita, Castelsantangelo, la Provincia di Macerata e la Regione Marche) ha eseguito una prima campagna di rilievi topografici e indagini ed ha completato il progetto di una soluzione temporanea con l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione in via provvisoria, con la rimozione del corpo di frana e la costruzione di una viabilità provvisoria, utilizzabile sotto stretto monitoraggio ed in fasce orarie limitate.

Il tratto è stato infatti coinvolto in una grave situazione idrogeologica generata dal sisma che ha interessato tutto il versante, con un'ampia frana di circa 60 mila metri cubi che ha deviato il corso del fiume Nera. Un tratto della strada è inoltre ricoperta da un bacino lacustre formatosi a causa dell'occlusione del fiume, mentre un ponte è stato gravemente lesionato dal dissesto e dalla caduta di massi fino a un metro cubo.

I lavori necessari alla riapertura provvisoria riguardano 3 interventi di disaggio massi pericolanti e protezione dei versanti, oltre all'intervento sul corpo stradale, per circa 10 milioni di euro.

Contemporaneamente Anas ha avviato la progettazione per la soluzione definitiva che richiederà un anno di lavori.

Viabilità di accesso a Castelluccio di Norcia

Per migliorare quanto prima possibile l'accessibilità alla piana di Castelluccio, si è deciso di concentrare gli sforzi di tutte le Amministrazioni sull'itinerario che parte dalla SS4 da Arquata del Tronto attraverso Forca di Presta (strade provinciali 89, 34 e 477-III), al fine di avviare interventi provvisori che consentano di riaprire la viabilità, seppure con limitazioni.

Sulla viabilità di accesso da Norcia (strada provinciale 477) che richiede sia interventi di ripristino della sede stradale che di messa in sicurezza dei fronti rocciosi, sta intervenendo direttamente la Provincia di Perugia.

Paga i danni il notaio che non adempie al «dovere di consiglio»

Angelo Busani

Se sia stipulato, con atto notarile, un contratto preliminare di **compravendita immobiliare**, è **dovere del notaio** informare i clienti che la trascrizione nei Registri Immobiliari perde efficacia dopo tre anni, qualora il preliminare contenga obbligazioni (la promessa di stipula del contratto definitivo) di durata eccedente detto triennio. L'ha deciso la **Corte di cassazione** nella **sentenza n. 12482** di ieri.

La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che giustamente afferma il cosiddetto **«dovere di consiglio»** gravante sul notaio: vale a dire che il notaio, senza doversi spingere a fornire una consulenza **«strategica»** (e cioè sulla convenienza dell'operazione che il cliente vuole effettuare) e senza aver l'obbligo di dare consulenza su questioni che il cliente, per sua cultura personale o professionale, già conosce, ha l'obbligo invece di illustrare al cliente le questioni tecniche di cui il cliente non si rende conto o non può rendersi conto.

In altre parole, il compito del notaio incaricato di una compravendita immobiliare non è solo quello **«tradizionale»** del pubblico ufficiale, e cioè di esser certo dell'identità dei firmatari del contratto, di accertare il loro regime patrimoniale coniugale, di accertare la libertà dell'immobile da vincoli pregiudizievoli, di effettuare rapidamente le formalità pubblicitarie che rendono l'atto stipulato opponibile ai terzi, eccetera.

Ma è anche il ruolo **«moderno»** del professionista che, pur dovendo tenere un'equilibrata distanza tra i contraenti (compreso quello che lo remunera), deve offrire il suo sapere tecnico al cliente che ne sia sprovvisto.

Sedunque, ad esempio, è assolutamente doveroso il consiglio al cliente di stipulare il contratto preliminare non nella forma della semplice scrittura privata, in quanto – seppur dotata di piena validità ed efficacia – è pur sempre inidonea a consentire la tra-

scrizione del contratto che essa reca nei Registri Immobiliari (con ciò che ne consegue in ordine alla **«protezione»** che questa pubblicità realizza per gli esborsei del promissario acquirente ante rogito a titolo di caparre e acconti); si rende pure altrettanto doveroso avvertire il cliente che la legge purtroppo ha improvvidamente scelto di dare alla trascrizione del preliminare un'efficacia temporaneamente limitata a un triennio, scaduto il quale lo scudo di protezione che la trascrizione aveva formato si sbriciola e il promissario acquirente torna in balia delle disavventure in cui il promittente venditore può incorrere (sequestri, pignoramenti, ipoteche, domande

.....

Il professionista deve informare il cliente delle questioni tecniche che potrebbero metterlo in difficoltà

.....

giudiziali) oppure degli atti fraudolenti che il promittente stesso ponga in essere a danno del soggetto cui aveva promesso la vendita (ad esempio, vendita a terzi il bene oggetto del preliminare).

In questo contesto di **«dovere di consiglio»** si inquadra, ad esempio, anche il ruolo consulenziale che il notaio svolge in campo fiscale; il quale, anche in questo caso, da un lato non deve certo spingersi ad avvertire l'acquirente circa nozioni comuni a chiunque (ad esempio, che l'acquisto di un immobile comporta il pagamento dell'Imu e della tassa dei rifiuti) e, dall'altro, non può eccedere con il consigliare operazioni che procurino vantaggi indebiti e cioè illecitamente elusivi. Deve fornire un consiglio finalizzato al conseguimento del maggior vantaggio fiscale legittimamente conseguibile e all'apprestamento di tutti i presupposti per ottenere detto risultato.

Inps. Entro fine anno

Domanda per la Cigo, niente più file .csv

La mancata valorizzazione in **uniemens** delle **unità produttive** esistenti oltre alla sede principale **non** comporta **sanzioni**, perché non è un obbligo per l'**azienda**. Tuttavia, l'assenza di informazioni corrette può avere consanguenze pratiche in fase di erogazione della cassa integrazione. Come precisato dall'Inps in occasione del Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, se non sono state valorizzate in anagrafica le unità produttive, la cassa integrazione potrà essere concessa solo con riferimento alla sede principale, e i periodi e le ore fruiti saranno caricati solo sul contatore di quest'ultima.

Sempre in tema di Cigo, l'istituto di previdenza ha preannunciato una semplificazione delle informazioni da fornire nel **file in formato .csv**, che va allegato alla richiesta di ammortizzatore sociale. Non sarà più necessario indicare le giornate di ferie maturate, perché queste, come precisato dal ministero del Lavoro, possono essere fruiti anche dopo il ricorso alla cassa.

Ma in prospettiva la procedura si semplificherà ulteriormente, dato che entro la fine dell'anno si prevede di eliminare il file .csv, in quanto i dati saranno prelevati direttamente dal flusso uniemens.

Contrattazione. Il chiarimento è stato fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro in occasione del Forum dei consulenti

Welfare aziendale senza Durc

Per beneficiare delle agevolazioni non è necessaria la regolarità contributiva

L'accesso al particolare regime di favore fiscale e contributivo, previsto dall'attuale regolamentazione in materia di welfare aziendale, non è subordinato al rispetto dell'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Lo ha precisato Fabrizio Nativi, intervenendo in rappresentanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla quindicesima edizione del Forum lavoro, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Il comma 1175 della legge Finanziaria del 2007 prevede che i datori di lavoro, per beneficiare di agevolazioni normative e contributive previste in materia di lavoro, devono risultare in regola con il versamento dei contributi e dei premi. Inoltre devono rispettare gli altri obblighi di legge, nonché gli accordi e i contratti collettivi nazionali, compresi quelli regionali, territoriali o aziendali (se sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Secondo l'orientamento dell'Inl - che, peraltro, appare condizionale - criteri e logica della previsione contenuta al comma 1175 non hanno alcuna relazione con il regime fiscale e contributivo stabilito per il welfare aziendale per la cui applicazione, quindi, non operano le limitazioni previste e

CAPORALATO

Il ritardo nelle retribuzioni non è un indicatore dell'illecito, per cui rilevano altri elementi, quali il rapporto fra stipendio e lavoro svolto

non è richiesto neanche il possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Sempre sullo stesso tema, è stato affermato che gli accordi o i contratti disciplinanti l'erogazione di trattamenti welfare devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali identificate dal-

l'articolo 51 del Dlgs 81/2015. Vale a dire che deve trattarsi di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero della rappresentanza sindacale unitaria. Tali accordi e contratti appaiono legittimati a definire la base imponibile, compreso il diverso e più favorevole trattamento del welfare.

Durante il suo intervento Nativi, che guida l'Ispettorato territoriale del lavoro di Genova, è stato chiamato a esprimersi in relazione ad alcuni presidi sanzionatori vigenti in materia di lavoro. Riguardo alla depenalizzazione della somministrazione illecita, il dirigente ha affermato che, di fatto, le sanzioni attuali coincidono con quelle preesistenti, nel senso che le precedenti, con valenza di tipo penale e all'apparenza più dissuasive, in realtà potevano essere composte in via amministrativa in base al Dlgs 758/1994. Peraltro, ha aggiunto Nativi, nel regime attuale non è ammessa l'estinzione a seguito di diffida, giungendo,

quindi, alla conclusione che l'efficacia dell'apparato sanzionatorio non appare indebolita.

In materia di caporalato, la nuova normativa permette una più agevole individuazione del reato rispetto al passato. Prima, infatti, era necessario provare l'esistenza della violenza e della minaccia che ora costituiscono solo un presupposto di aggravamento della pena edittale, in quanto ciò che rileva è la sottoposizione a condizioni di sfruttamento e il profittarsi dello stato di bisogno.

La norma è stata affinata giungendo a prevedere alcuni indici di sfruttamento, quali l'erogazione di retribuzioni non in linea con il contratto collettivo o comunque sproporzionate rispetto alla qualità e alla quantità di lavoro prestato nonché l'imposizione di condizioni di lavoro, di sorveglianza e di alloggio degradanti. Il solo ritardo nel pagamento delle retribuzioni, per l'Inl, non configura i veri fenomeni di sfruttamento che possono essere meglio individuati mediante gli indicatori citati.

WELFARE

Limiti invariati per gli assegni familiari

di Paola Sanna

Con la circolare 87/2017 l'Inps ha reso noto i criteri per applicare i livelli reddituali da utilizzare nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare. I livelli non cambiano rispetto a quelli già diffusi con circolare Inps 92/2016, ad oggi in vigore.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo